



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 27 ottobre 2015
Ns. Prot. n.1427

Spett.le
Amm.ne Comunale di Montorio al V.no
Via Poliseo De Angelis, 24
64046 Montorio al Vomano (TE)
postacert@pec.comune.montorio.te.it

Spett.le
Autorità Nazionale Anticorruzione
Via M. Minghetti, 10
00187 Roma
protocollo@pec.anticorruzione.it

Spett.le Corte dei Conti
Procura Regionale Marche
Via Giacomo Matteotti, 2
60121 Ancona
marche.procura@corteconticert.it
procura.regionale.marche@corteconti.it

Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Camerino
Prof. Flavio CORRADINI
Piazza Cavour 19/f
62032 Camerino (MC)
protocollo@pec.unicam.it

Al Direttore Generale
Università degli Studi di Camerino
Dott. Luigi Tapanelli
Piazza Cavour 19/f
62032 Camerino (MC)
protocollo@pec.unicam.it

e, p.c.

Spett.le
Consiglio Nazionale Ingegneri
Via IV Novembre n. 114 00187 Roma
segreteria@ingpec.eu

Egr. Ingegneri
Ordine Ingegneri Teramo

OGGETTO: Affidamento dell'incarico di redazione del Piano di Ricostruzione – Ambito 1 del Comune di Montorio al Vomano – Contrasto normative affidamento professore universitario a tempo pieno Prof. Arch. Marco De Annuntiis.

SEGNALAZIONE

Lo scrivente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo da una visione degli atti relativamente alla procedura in oggetto non può esimersi, per le segnalazioni pervenute e per il ruolo che riveste, dal sollevare le proprie perplessità in ordine alla procedura seguita da codesta stazione appaltante.

Ci si riferisce, in particolare, alla determinazione del Responsabile del Servizio Area LL.PP., reg. Gen., n. 666 del 13/08/2015 con oggetto: *“Procedura negoziata per affidamento incarico di progettazione Piani di Ricostruzione post-sisma - Ambito 1 -. Aggiudicazione definitiva”*.

P R E M E S S O

- che il Comune di Montorio al Vomano in data 22.11.2013 Prot. 15885 emetteva un avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico di redazione dei Piani di Ricostruzione;
- che con Determina Dirigenziale Area LL.PP. n. 56, Reg. Gen., del 06.02.2014 nominava la Commissione Giudicatrice per l'appalto dell'incarico di progettazione dei Piani di Ricostruzione;
- che con Determina del Responsabile del Servizio Area LL.PP. n. 34, Reg. Gen., del 22.01.2015 veniva modificata la Commissione Giudicatrice;
- che con Determina del Responsabile del Servizio Area LL.PP. n. 264, Reg. Gen., del 02.04.2015, con la quale si approvavano i verbali di gara riguardante l'Ambito 1 e con la quale si procedeva all'aggiudicazione provvisoria in favore della RTP rappresentato dall'Ing. Pasquale DI EGIDIO, avente sede a Mosciano S. Angelo, in V.le Europa **(ALLEGATO 1)**;
- che codesto Ordine con nota Prot. n. 765 del 12.06.2015 richiedeva al comune di Montorio al Vomano la composizione del RTP aggiudicatario in via provvisoria della progettazione del Piano di Ricostruzione – Ambito 1 **(ALLEGATO 2)**;
- che con nota Prot. 9553 del 22.06.2015, in risposta alla Ns. nota del 12.06.2015, il Responsabile Unico del Procedimento rimetteva a codesto Ordine copia della domanda di partecipazione prodotta dal RTP nella quale si evincevano i componenti del RTP **(ALLEGATO 3)**;
- che con Determina del Responsabile del Servizio Area LL.PP. n. 530, Reg. Gen., del 26.06.2015, veniva annullata la Determina del Responsabile del Servizio Area LL.PP. n. 264, Reg. Gen., del 02.04.2015, riapprovati i verbali di gara e confermata, in via provvisoria, l'aggiudicazione in favore della RTP rappresentato dall'Ing. Pasquale DI EGIDIO, avente sede a Mosciano S. Angelo, in V.le Europa **(ALLEGATO 4)**;
- che codesto Ordine con nota Prot. n. 882 del 08.07.2015 chiedeva chiarimenti sulle Determine n. 264 del 02.04.2015 e n. 530 del 26.06.2015, premettendo che nel RTP risultava tra i mandanti lo Studio MDA Architetti Associati il cui legale rappresentante era il Pro. Arch. Marco D'ANNUNTIIS “e precisamente chiedeva se, nelle stesse “ *in virtù della lettura combinata della Legge 1815/39 “Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza” e della Legge*

240/2010 " Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario " e del parere dell'Autorità per la Vigilanza se nella valutazione curriculare del Prof. Arch. Marco D'ANNUNTIIS è stata valutata la sua posizione di incompatibilità di professore a tempo pieno dell'Università di Camerino prima e dopo l'aggiudicazione della gara. Nel contempo si segnala che l'istanza di partecipazione doveva essere sottoscritta da tutti i soci dello studio associato pena l'esclusione".

- che con Determina del Responsabile del Servizio Area LL.PP. n. 666, Reg. Gen., del 13.08.2015 è stata confermata definitivamente l'aggiudicazione dell'incarico della progettazione dei Piani di Ricostruzione – Ambito 1 - in favore della RTP rappresentato dall'Ing. Pasquale DI EGIDIO, avente sede a Mosciano S. Angelo, in V.le Europa **(ALLEGATO 5)**;
- che con nota Prot. n. 14491 del 29.09.2015 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico LL.PP., in risposta alla Ns. nota dell' 08.07.2015, rappresentava che in virtù dell'intervenuta inibizione del Prof. Arch. Marco D'Annunziis a svolgere la libera professione, in quanto in data 13.03.2015 lo stesso aveva optato per il tempo pieno in qualità di Professore Associato dell'Università di Camerino, avendo lo Studio MDA Architetti Associati con nota del 25.03.2015 comunicato al Comune di Montorio al Vomano l'intervenuta variazione del legale rappresentante nella persona dell'Arch. Lucrezia SCIOSCIA, riteneva la procedura di affidamento regolare **(ALLEGATO 6)**;

RICORDIAMO

Il quadro normativo di riferimento riguardante la fattispecie dannosa.

L'art. 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, stabilisce che "L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente."

Il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, nel disciplinare l'impegno dei professori ordinari a tempo pieno o a tempo definito, al comma 5 stabilisce che: "Il regime a tempo pieno:

a) è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria, sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

b) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonché con lo svolgimento di attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale;...".

Il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche –, all'art. 53 ha disciplinato le incompatibilità e il cumulo d'impieghi e di incarichi (per il periodo antecedente all'entrata in vigore di detto D.Lgs analoga disciplina era contenuta nell'art. 58 del d.lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni). L'art. 53, comma 7, stabilisce che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non sono stati

conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza e che "Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti".

Il comma 7 bis dello stesso art. 53 stabilisce che l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebitamente percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

Pertanto, le autorizzazioni devono essere richieste all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico oppure dal dipendente interessato (comma 10) con congruo anticipo rispetto alla data di inizio lavoro extra-istituzionale e non sarà possibile svolgere l'incarico fino al momento del rilascio e della notifica dell'autorizzazione. Nel caso in cui la data di inizio dell'incarico sia antecedente a quella di richiesta dell'autorizzazione, quest'ultima non dovrà essere rilasciata.

Quando risulta che un dipendente svolge altra attività lavorativa senza richiesta di autorizzazione, o di una richiesta non consona alle attività da svolgere, leggesi nota dell'Università di Camerino, le amministrazioni possono ricorrere alla sanzione disciplinare del licenziamento[

Il comma 10 dispone che "L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato..".

RIBADIAMO


- che l'intervenuta variazione del legale rappresentante, non costituisca elemento di novità ai fini della regolarità dell'affidamento;
- che la posizione dell'Arch. Marco D'ANNUNTIIS, rivestendo la posizione di professore a tempo pieno dell'Università di Camerino, **è incompatibile con la partecipazione come socio allo Studio MDA Architetti Associati**, all'uopo si allega nota dell'Università di Camerino indirizzata al Prof. D'ANNUNTIIS Marco (**ALLEGATO 7**);
- che lo stesso ha fatto richiesta all'università per attività di coordinamento e per un tempo limitato (3 mesi) cosa non vera visto che trattasi di attività di progettazione,
- che lo stesso è ancora socio di un'associazione di professionisti e indipendentemente dalle quote è lui stesso amministratore visto che la responsabilità per attività di progettazione è in capo ai singoli professionisti componenti lo studio associato;

Riteniamo che la partecipazione dell'Arch. Marco D'ANNUNTIIS nello Studio MDA Architetti Associati comporta la decadenza dello studio associato, di conseguenza la modifica del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti e l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento.

Posto quanto sopra si invita codesta stazione appaltante a meglio ponderare l'intero iter e a rivisitare in autotutela la procedura avviata anche per le conseguenze altamente negative che si potrebbero determinare sia in termini di lesione dei diritti costituzionalmente garantiti verso i professionisti sia sotto l'aspetto economico laddove l'illegittimità della procedura potrebbe portare in luce una serie di contenziosi con costi abnormi per il pubblico erario; all'uopo si allega la Sentenza n. 85/2014 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria (**ALLEGATO 8**);

La presente nota viene parimenti inviata all'ANAC nella sua qualità di Ente preposto alla Vigilanza sui contratti pubblici ed in virtù che codesta Autorità già si è espressa in merito giusto parere n. 87 del 12 novembre 2014 (**ALLEGATO 9**).

In attesa di un cortese riscontro si porgono cordiali saluti.


IL PRESIDENTE
(Ing. Alfonso Marcozzi)